



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

SERVIZIO 28 – PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA VIGILANZA, FRUIZIONE E ACCOGLIENZA DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI MORGANTINA IN AIDONE (Periodo dall' 01.06.2022 al 30.09.2022)

VISTI

L'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.

Il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e in particolare l'art. 6 che definisce la valorizzazione come l'insieme delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso” al fine di promuovere lo sviluppo della cultura; l'art. 101 “ Istituti e Luoghi della Cultura” che individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; l' art. 102 “ Fruizione degli Istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblici” che sottolinea l'obbligo per lo stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101; l'art. 112 “ valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” prevede le possibilità per il Ministero di stipulare apposte convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

ATTESO CHE

Il D.Lgs. n. 117/2017 “ Codice del Terzo settore”, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106 prevede, in continuità con la legge n. 383/2000 che “ le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una attività o più attività di cui all'art.5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (...) (art. 35) e prevede, in continuità con la legge n. 266/1991 che “ Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (...) (art. 32); include tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 anche (...) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 42 e successive modificazioni..” (lett. f.);

Prescrive agli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari di “ assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la

responsabilità civile verso terzi nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art 18);

Prevede che “ le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (art. 56, comma 1);

Stabilisce che “ le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate” (art. 56), e prevede che “ l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione sia fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (art. 56, comma3);

Prevede “ Le amministrazioni procedenti pubblica sui propri siti informatici gli atti di indicazione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali (...) (art. 56, comma3 bis).

SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione della determina n. 55 del 25 / 05 / 2022 , questa Amministrazione, mediante il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale disponibili allo svolgimento di attività di valorizzazione dei beni culturali, con cui stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

La Direzione si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, così come di non dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi i soggetti interessati possono vantare alcun diritto, ragione, pretesa e/o aspettativa a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione.

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

La Direzione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale in Piazza Armerina intende far svolgere all'organizzazione di volontariato o all'associazione di promozione sociale attività di supporto all'accoglienza e assistenza al pubblico. Tale attività è diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed archeologico e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica del luogo dlla cultura, attraverso:

- un' orario di servizio giornaliero, incluso i festivi ed eventualmente il serale, di minimo sei ore al giorno;
- accompagnamento dei disabili all'interno del percorso di visita accessibile ai portatori di handicap ;
- svolgere le attività di cui sopra in attuazione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza come previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e secondo le ulteriori indicazioni impartite dal Servizio Parco.
- garantire la fruizione dei siti in occasione di eventi straordinari.

Dette attività sono complementari e non sostitutive delle attività svolte dal personale in servizio presso l' Area Archeologica di Morgantina.

2. REQUISITI E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:

- che siano qualificabili come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
- che abbiano tra le finalità statutarie la realizzazione di attività volte alla valorizzazione e/o la promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;
- che siano iscritte nei registri previsti dalle normative di settore e non abbiano procedure di cancellazione in corso (ai sensi dell'art. 101, c. 2, D.Lgs. 117/2017);

L'iscrizione è condizione per la partecipazione, per la stipula della convenzione e per la prosecuzione del rapporto convenzionale. Pertanto, qualora l'ente fosse cancellato dal registro, non si dà luogo alla stipula della convenzione;

- che abbiano maturato un'esperienza, nello svolgimento di attività compatibili a quella oggetto del presente avviso;

- che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che non siano in situazione che, ai sensi della normativa vigente, inibiscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE

Un' apposita Commissione nominata dal Dirigente Responsabile provvederà a selezionare le associazioni partecipanti applicando i seguenti criteri:

a) Esperienza specifica nello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso;

b) Modalità di organizzazione del personale volontario con riferimento all'attività oggetto del presente avviso;

c) Formazione dei volontari in materia di sorveglianza e accoglienza nell'ambito dei beni culturali;

d) aver svolto azioni di supporto e cooperazione diretta alle attività culturali organizzate all'interno dei siti culturali di pertinenza del Parco Archeologico;

e) Consistenza numerica dei volontari da impiegarsi nell'espletamento dell'attività.

La Direzione si riserva di decidere in relazione all'effettiva necessità di avvalersi di più associazioni, per lo svolgimento dell'attività.

La Direzione si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di un'unica associazione interessata, purché in possesso dei requisiti prescritti ovvero di non procedere alla stipula di alcuna convenzione.

4. CONVENZIONE

Il soggetto selezionato sarà chiamato a stipulare apposita convenzione della durata di 4 mesi, decorrenza dal 01/06/2022 eventualmente rinnovabile. La convenzione conterrà le disposizioni che regoleranno nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento dei volontari con il personale dell'Amministrazione, di rendicontazione e liquidazione dei rimborsi, di verifica delle prestazioni e di risoluzione del rapporto.

La convenzione potrà essere rinnovata, previa concordata manifestazione di volontà delle parti, da formalizzarsi per iscritto, almeno 30 giorni prima della scadenza.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito della convenzione.

5. ASSICURAZIONE

A norma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività di cui al presente avviso siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle predette attività e per responsabilità civile verso terzi.

6. SPESE

L'attività di volontariato non è retribuita in alcun modo. La Direzione non potrà riconoscere alcun compenso per le attività prestate.

7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Ai fini della partecipazione al presente procedimento, i soggetti interessati dovranno presentare:

a) l'istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, corredata da copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel contesto dell'istanza il legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa, il possesso dei requisiti e autodichiarazioni;

- 1) il nominativo dell'Associazione di volontariato, specificando sede, codice fiscale o la partita I.V.A.;
- 2) la data di costituzione dell'Associazione, numero di iscrizione al registro di cui all'art. 101 del D.Lgs. 117/2017.
- 3) lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione di volontariato;
- 4) il progetto di gestione delle attività di volontariato proposte, con specifico riferimento alle prestazioni richieste.

b) La domanda e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30/05/2022 con una delle seguenti modalità:

- **tramite mail: la domanda dovrà essere stampata, firmata, scansionata in formato pdf e trasmessa, unitamente ai documenti richiesti, all'indirizzo: direzione@pec.villaromanadelcasale.it**

indicando nell'oggetto “ AVVISI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA VIGILANZA, FRUIZIONE, ACCOGLIENZA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI MORGANTINA IN AIDONE” . La domanda e i documenti richiesti dovranno essere trasmessi come allegati al messaggio di posta elettronica.

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute o presentate oltre il termine perentorio di scadenza.

8. TRATTAMENTO DEI DATI

In applicazione del T.U. 196/2003 il titolare dei dati personali è l'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento del presente Avviso Pubblico.

9. PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 33 del 14.03.2013, per quindici giorni consecutivi sul sito www.villaromanadelcasale.it /Amministrazione trasparente – Albo Pretorio.

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato qualora l'Amministrazione ne ravvisi la necessità.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Liborio Calascibetta

Per ulteriori informazioni ed eventuali richieste di chiarimenti è possibile inviare una email al seguente indirizzo: parco.archeo.villacasale@regione.sicilia.it

Allegati:

schema convenzione

Piazza Armerina, lì 25/05/2022

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. *Liborio Calascibetta*

F.to Il Direttore del Parco
Arch. Liborio Calascibetta